

# Trasferire la residenza in Svizzera, a chi conviene la tassazione forfettaria?

**Sono un ex imprenditore, attualmente in pensione, coniugato ma senza figli, che ha ceduto circa un anno fa la propria azienda italiana. Il mio patrimonio è attualmente composto da attività finanziarie e da un paio di immobili uno dei quali adibito a mia abitazione in Italia e l'altro in un comune lacustre del Canton Ticino. Non considerando più l'Italia un paese in cui vivere con tranquillità, sarei intenzionato a trasferire la mia residenza con mia moglie all'estero e più precisamente nel Canton Ticino dove, appunto, possiedo un immobile. Mi è stata prospettata la possibilità di potere effettuare questo trasferimento aderendo a un sistema di tassazione a forfait con regime di globalista. Potrei avere delucidazioni in merito?**

**Lettere firmata.  
F.R. – Brescia**

Risponde l'avvocato  
Roberto Lenzi - studio legale  
Lenzi e Associati di Milano

Con la premessa di valutare con estrema attenzione la convenienza, sotto il profilo fiscale, nell'aderire a questo sistema (non proprio economico per determinati soggetti che non siano classificabili come Uhnwi) in rapporto alla tassazione attualmente vigente in Italia per patrimoni appartenenti a soggetti «rentier», si desiderano fornire alcune linee guida di orientamento sulla tipologia prospettata.

La normativa fiscale elvetica permette ai cittadini stranieri che si stabiliscono in Svizzera di beneficiare di un sistema di **tassazione semplificato e forfettario**, denominato «imposizione sul dispendio» (o, anche, tassazione globale), che è basato unicamente sul **tenore di vita**. Tale regime (che trova la propria genesi nella legge tributaria e nell'imposta federale diretta) è stato

recentemente oggetto di aggiornamento (circolare n. 44 del 24 luglio 2018 dell'amministrazione federale delle contribuzioni).

Per beneficiare di tale metodo tributario sono **richieste alcune condizioni** (alcune di carattere oggettivo e altre di natura personale), che devono esistere cumulativamente. Entrambi i coniugi devono: non avere cittadinanza svizzera, **non esercitare attività lucrativa in territorio elvetico**, richiedere la residenza per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni.

Bisogna fare specifica richiesta alle autorità competenti svizzere per tale regime. Tale comunque da avviare un iter diretto a formalizzare una decisione (ruling) vincolante (per contribuenti e autorità fiscale), e sottoposta a controllo annuale, intesa a **stabilire e formalizzare la cifra** corrispondente al dispendio imponibile.

La **base imponibile**, per la tassazione del reddito presunto, è determinata sommando le spese annuali del contribuente e delle persone a suo carico (con evidenza dei giustificativi), sostenute in Svizzera e all'estero e calcolata sul valore superiore di determinati valori. Essi sono: minimo di 400mila franchi svizzeri (che comporta, per un cittadino Ue, **un'imposizione di circa 123mila franchi** che costituisce il reddito minimo presunto per il sostentamento; un importo corrispondente a sette volte la pigione annua o il valore locativo fissato dall'autorità fiscale, per contribuenti con un'economia domestica propria; un importo corrispondente a tre volte il prezzo della pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora, per tutti gli altri contribuenti; la somma dei redditi lordi derivanti da proventi di fonte sviz-



zera di varia natura (immobiliare, beni mobili, capitale mobiliare, rendite e pensioni in Svizzera eccetera). Si consideri che in Canton Ticino, oltre che sul reddito, dal 2016 è prelevata **un'imposta sulla sostanza** la quale deve corrispondere a cinque

volte la base imponibile calcolata in funzione dei criteri di cui sopra (quindi, un minimo imponibile di 2 milioni di franchi, quintuplo di 400mila). Si desidera evidenziare che, in alternativa al metodo forfettario, per chi desideri risiedere in Svizzera senza esercitare alcuna attività lucrativa, esiste la possibilità di **aderire a un sistema di tassazione "ordinario"**, che presuppone una dichiarazione fiscale analitica di ogni bene e reddito generati a livello mondiale e che potrebbe comportare una pressione fiscale inferiore soprattutto alla presenza dei seguenti elementi:

esistenza di beni e redditi di fonte svizzera poco rilevanti rispetto a quelli posseduti all'estero; sommatoria di tutti i redditi su base mondiale inferiore a quanto previsto con metodo forfettario; volontà di usufruire degli sgravi fiscali previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (quale quella con l'Italia che, inibisce i benefici convenzionali a soggetti che abbiano scelto il regime di tassazione sul dispendio). In tale caso, comunque, il contribuente potrebbe richiedere il regime globale modificato che consentirebbe di sommare alla base imponibile determinata in base alle regole sul dispendio tutti gli elementi di reddito di fonte estera (in questo caso italiana), con aliquota applicabile al reddito complessivo, secondo il principio dell'aliquota mondiale.